



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida
Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID – 19. Ordinanza contingibile ed urgente per la sospensione temporanea delle attività commerciali nell'ambito della media e grande distribuzione di vendita del Comune di Barletta nelle giornate di domenica 22 e 29 marzo 2020.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23/02/2020 n.6 recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” ed in particolare l'art.3 c.2 dello stesso;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, avente ad oggetto “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

Rilevato che tutte le misure adottate al fine di contrastare la diffusione del COVID-19 e che stabiliscono le sospensioni, le limitazioni e le cautele da adottare in materia di attività produttive e/o commerciali sono finalizzate anche a ridurre al minimo necessario la mobilità delle persone;

Preso atto che presso le medie e grandi strutture di vendita, nelle giornate domenicali, si riscontra, di norma, un maggiore flusso di clientela e pertanto esse possono rappresentare ulteriori occasioni di spostamenti ed assembramenti di persone;

Al fine, quindi, di non inficiare l'attività costante di informazione e sensibilizzazione promossa dal Comune di Barletta e di **scongiurare** ogni azione che di fatto comporterebbe la possibilità del vanificarsi delle misure adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19;

Visto ed applicato l'art. 50 del decreto legislativo n. 267/2000, commi 4 e 5;

Visto l'art. 32 della legge 833 del 23 dicembre 1978;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6;

Visti i sopra richiamati DPCM dell'8, 9 e 11 marzo 2020;



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida
Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile

ORDINA

Per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa la seguente disposizione:

- La sospensione temporanea nelle giornate di **DOMENICA 22 e 29 MARZO 2020**, e comunque fino a eventuali ed ulteriori disposizioni, delle attività commerciali nell'ambito delle **MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA** che hanno sede di attività sul territorio del Comune di Barletta.

DISPONE

- Che le prescrizioni della presente ordinanza abbiano efficacia nelle giornate di domenica 22 e 29 marzo 2020;
- Che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 c.p.

Si da atto che la presente ordinanza viene comunicata al Prefetto della Provincia di Barletta Andria Trani;

Che la stessa è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione.

Dispone altresì:

- Che tutte le Forze di Polizia ed il Corpo di Polizia Locale sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza;
- Che l'Ufficio Stampa del Comune di Barletta è incaricato di darne tempestiva informazione attraverso gli organi di stampa

La presente Ordinanza è trasmessa:

- alla Prefettura di Barletta – Andria – Trani;
- al Comando di Polizia Locale ed ai Comando Compagnia Carabinieri – Commissariato di Pubblica Sicurezza – Gruppo Provinciale Guardia di Finanza
- Alle associazioni di categoria del settore.



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida
Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile

- A norma dell'Art. 3 comma 4 della Legge 241/90, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione innanzi al tribunale regionale Amministrativo, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Dott. Cosimo Damiano Cannito